



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

[Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe 2021](#)

[Legge di Bilancio 2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo](#)

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

[Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE recante nuove specifiche tecniche e procedure per il sistema di interconnessione dei registri](#)

[Pubblicate le nuove Linee guida dell'EDPB](#)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

[Risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del diritto alla privacy](#)

[Il credito controverso non può ritenersi automaticamente rinunciato](#)

[Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e non automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

[L'emergenza economico-sanitaria da Covid-19 non giustifica il mancato pagamento del conduttore](#)

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe 2021

Decreto legge del 31 dicembre 2020, n.183 - Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto annuale Milleproroghe 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea”. In particolare, tra le numerose novità di interesse per le imprese si segnalano: i) la proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie. Nello specifico: a) le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici possono convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga alla legge ed allo statuto; b) le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, possono disporre, con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie), l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo; c) le società a responsabilità limitata, possono esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto; d) le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, hanno la possibilità di avvalersi altresì dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-*undecies*, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; e) le società con azioni quotate, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente; ii) la proroga dei termini fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, delle previsioni in tema di *smartworking*, ovvero la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente. L’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; iii) la facoltà di svolgere in videoconferenza le sedute, tra le altre, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi). Per effetto della proroga, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti, che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021.; iv) la proroga della sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati. I contratti bancari con la clientela al dettaglio e i contratti assicurativi e finanziari, conclusi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

[torna su](#)

Legge di Bilancio 2021: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo

Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – Supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020

Il testo della Legge di Bilancio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, subito dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato. Il provvedimento contiene un ampio ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. In particolare, tra le numerose misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese si segnalano: i) la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché il prolungamento da 10 a 15 anni, su richiesta dell'interessato, della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19; ii) la possibilità anche per i finanziamenti garantiti da SACE, successivi al 31 dicembre 2020, di rimborso dei finanziamenti pregressi, nell'ambito di operazioni di rinegoziazione, purché sia erogato credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; iii) l'estensione della disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti, contenuta nella legge n. 130 del 1999, alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti. In applicazione di tale disposizione, l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, potrà avvenire anche per effetto di fusioni o di altre operazioni di aggregazione; iv) in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, la proroga del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo al quinto esercizio successivo. A tal proposito è modificato il testo dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ("Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale"); v) l'ampliamento fino a 84 mesi dei termini di restituzione dei mutui agevolati concessi da Invitalia, anche se sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso. A tal fine è modificato il testo dell'art 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; vi) la previsione di misure per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

[torna su](#)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE recante nuove specifiche tecniche e procedure per il sistema di interconnessione dei registri

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2017/1132 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il 29 dicembre 2020, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 e aggiorna le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri (BRIS) alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/1132 e dalla direttiva (UE) 2019/1151.

Si evidenzia che scopo del BRIS, operativo già da alcuni anni, è quello di garantire l'accesso, a livello unionale, alle informazioni sulle società registrate negli Stati membri e rendere possibile la comunicazione elettronica tra tutti i registri delle imprese di tutta l'Unione Europea, i quali potranno scambiarsi informazioni sulle succursali estere e sulle fusioni transfrontaliere di società. Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

[torna su](#)

Pubblicate le nuove Linee guida dell'EDPB

Linee guida sull'interazione tra la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (PSD 2) e il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), del dicembre 2020

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board - EDPB*), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha adottato, in data 15 dicembre 2020, le nuove Linee Guida, miranti a fornire ulteriori indicazioni sulla protezione dei dati nel contesto della disciplina sui servizi di pagamento PSD 2, con un particolare *focus* sulla prevenzione delle frodi. Le Linee Guida sono emanate in conformità al Regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2016/679/UE sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, (GDPR) e in conformità alla seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) che ha introdotto una serie di novità nel campo dei servizi di pagamento.

[torna su](#)

Risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del diritto alla privacy

Corte di Cassazione Sezione civile – ordinanza del 31 dicembre 2020, n. 29982

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, chiarisce che il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del diritto alla *privacy* ricorre solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali. Nel caso di specie, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal collaboratore scolastico nei confronti del Ministero dell'Istruzione per la diffusione, da parte del Direttore amministrativo della scuola, alla polizia giudiziaria, di notizie su inadempimenti nello svolgimento del lavoro da parte del collaboratore scolastico. La Corte ha chiarito, infatti, che tali dati possono essere considerati lecitamente diffusi se necessari a realizzare la leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Tuttavia, l'esigenza suesposta deve comunque essere commisurata ai profili di pertinenza, proporzionalità e coerenza con i fini istituzionali. La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie, non era stata dimostrata, ma anzi era stata esclusa la partecipazione attiva del dirigente alla diffusione nell'ambiente di lavoro delle notizie "disciplinari" sul ricorrente e, infine, che non era stata fornita alcuna prova del danno subito, circostanza rappresentante, peraltro, una ragione autonoma e sufficiente per emettere la decisione negativa.

[torna su](#)

Il credito controverso non può ritenersi automaticamente rinunciato

Corte di Cassazione Sezione civile – ordinanza del 31 dicembre 2020, n. 30075

L'ordinanza in commento sancisce che, in caso di cancellazione volontaria dal registro delle imprese, il credito esistente, seppure controverso, non può ritenersi automaticamente rinunciato. Infatti, nell'ipotesi di cancellazione, si verifica la successione dei soci in tutti i residui ed i rapporti attivi, anche sopravvenuti, non definiti in sede di liquidazione, per cui, in tale ipotesi, si instaura tra i soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa. La non sopravvenienza delle "mere pretese" rappresenta solo l'eccezione, per cui l'esistenza della rinuncia del credito controverso

deve essere provata rigorosamente da chi intenda farla valere. Dovrà pertanto dimostrarsi: i) la volontà remissoria ex art. 1236 c.c.; ii) la manifestazione inequivoca di tale volontà; iii) la destinazione della dichiarazione di rinuncia al debitore. Nella fattispecie la Corte d'Appello di Bologna aveva ritenuto presunta la volontà di rinuncia al credito a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche in considerazione del fatto che nel bilancio finale di liquidazione non fosse menzionato il credito controverso, nonostante la conoscenza da parte della società e del liquidatore del giudizio pendente. La cancellazione, peraltro non volontaria ma d'ufficio, era stata erroneamente interpretata dalla Corte d'Appello quale manifestazione tacita della rinuncia al credito controverso. Orbene, a prescindere dal fatto che nel caso in esame mancassero già in astratto i presupposti della volontà remissoria trattandosi di cancellazione d'ufficio, la Suprema Corte ha chiarito, con l'occasione, che anche in caso di cancellazione volontaria la rinuncia al credito controverso debba essere rigorosamente provata e giammai presunta.

[torna su](#)

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e non automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici

Corte di Cassazione Sezione penale – ordinanza del 30 dicembre 2020, n. 37796

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis c.p., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 c.p., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione. Nel caso di specie, la disposizione sopramenzionata è stata ritenuta manifestamente irragionevole, in quanto impone al giudice l'applicazione di una sanzione perpetua che può essere sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto, in conformità agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Ciò in quanto una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolverebbe in un ostacolo alla sua funzione rieducativa. La Suprema Corte ha chiarito altresì che la durata fissa delle pene accessorie non è compatibile con i suddetti principi costituzionali, con il principio di proporzionalità e di necessaria individuazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha pertanto evidenziato che l'art. 319 c.p. in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ricomprende al suo interno condotte che possono avere una differente gravità e che quindi un'applicazione automatica e indifferenziata mal si concilierebbe con la moltitudine di comportamenti tipizzati dalla norma. La Corte ha concluso quindi per un'applicazione dell'istituto in commento non automatica e rigida, ma determinata secondo i poteri discrezionali del giudice.

[torna su](#)

L'emergenza economico-sanitaria da Covid-19 non giustifica il mancato pagamento del conduttore

Tribunale di Roma – ordinanza del 16 dicembre 2020

Con il provvedimento del 16 dicembre 2020 (R.G. 45986/2020), il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su una intimazione di sfratto per una morosità generatasi nell'attuale contesto di crisi, ha ritenuto che le difficoltà economiche del conduttore verificatesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso non giustificano il mancato pagamento del canone di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale. Il Giudice ha ritenuto, infatti, che l'impossibilità di esercitare l'attività nelle unità locate non rappresenti un "danno da emergenza sanitaria", ma un "danno da attività provvedimentale", reputata illegittima, che la parte non si è attivata in alcun modo per rimuovere. Il Tribunale ha sostenuto che il legislatore ha emanato provvedimenti di limitazione dell'attività economica e commerciale che il privato cittadino avrebbe potuto legittimamente impugnare, utilizzando tutti gli strumenti forniti dalla legge. Secondo il giudicante, l'adozione di tali provvedimenti ha irrimediabilmente limitato i diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti, compromettendo o addirittura eliminando alcune tra le libertà fondamentali dell'Uomo, così come riconosciute, sia dalla Carta Costituzionale, sia dalle Convenzioni Internazionali. Il Tribunale,

ha inoltre rilevato che non sarebbero comunque esperibili nella fattispecie i diversi strumenti giuridici astrattamente utilizzabili per la correzione di eventuali alterazioni del sinallagma contrattuale, rilevando altresì che lo stesso legislatore ha già adottato meccanismi compensatori idonei a ripristinare un equilibrio sinallagmatico, od a ridurne lo squilibrio.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it